

Rg 8576/17

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 c.p.c.

con richiesta di provvedimento cautelare

Per: la Sig.ra D'urso Francesca, nata a Catania il 15/7/1972 c.f. DRSFNC72L55C3510 e res. in Tremestieri etneo (CT), via Ravanusa n. 48 ed elettivamente domiciliata ai fini di questo procedimento in Catania, via G. Carnazza n.27 presso lo studio dell'Avv. Maria Concetta la Delfa C.F. LDLMCN70B67C351R che la rappresenta e difende, come da mandato in calce del presente atto, la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il n. fax 095536400 e di avere il seguente indirizzo pec [mariaconcetta.ladelfa@pec.ordiniavvocaticatania.it](mailto:mariaconcetta.ladelfa@pec.ordiniavvocaticatania.it)

Contro: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Catania con sede Via Vecchia Ognina, 149

E Contro: Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catania Via Vecchia Ognina, 149

E Contro: L'URS- Ambito Territoriale per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catania Via Vecchia Ognina, 149

PER

Ottenere un provvedimento previa decisione cautelare da emettersi anche inaudita altera parte che, obblighi il MIUR e/o Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia e/o L'URS- Ambito Territoriale per la Provincia di Catania a riconoscere alla ricorrente, previa disapplicazione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNL per la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018 nella parte in cui dispone che " *il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*" e di qualunque altra disposizione di tal senso vigente, a riconoscere alla ricorrente, tanto, come detto, nell'ambito della procedura di mobilità degli insegnanti della

scuola primaria, per l'a.s. 2017/2018, quanto in quelle a cui, eventualmente, dovrà concorrere negli anni a venire, e, quanto ancora, poi, in qualunque altra graduatoria professionale ed anche ai fini della ricostruzione della carriera, ulteriori **66 punti** acquisiti dalla ricorrente nel servizio pre-ruolo svolto **per ben 11 anni** presso scuole paritarie, ed illegittimamente non conteggiati, così arrivando ad attribuirle, sin dall'anno in corso, un punteggio totale di **121 punti** in luogo del minor punteggio erroneamente calcolato di **55**; nonché, a riconoscere la precedenza ex L. 104/92 con conseguente assegnazione della ricorrente nella provincia di residenza, ovvero, ad un ambito viciniore a quello da Lei indicato nella domanda di mobilità e, comunque, sempre nella Regione Sicilia.

#### FATTO

La dott.ssa Francesca D'Urso è insegnante di scuola primaria, assunta a tempo indeterminato dal 01.09.2015 in applicazione della Legge 107/2015 art. 1 comma 98.

Entrata di ruolo in via provvisoria come prima sede nella Regione della Emilia Romagna, per l'anno accademico 2015/2016 rimaneva, però, a prestare servizio in differita nella provincia di Catania dove, frattanto, le era stata assegnata una supplenza già in corso al momento della comunicazione della assunzione avvenuta nel novembre 2015.

In data 23.08.2016, veniva comunicata all'odierna ricorrente la sua sede definitiva, individuata, nei tre anni a seguire, presso La Regione Lazio e precisamente presso l'Istituto avente il codice. " RMIC8DH01-ICFRENE-PASSO SCURO (AMBITO LAZ 0000010)".

La Dott.ssa D'Urso, avendo delle gravi necessità che imponevano un immediato avvicinamento, decideva di chiedere l'assegnazione provvisoria presso la provincia di residenza, certificando di essere l'unico familiare atto a potere prestare assistenza al proprio padre, il quale, colpito da grave malattia, versava in condizione di invalidità riconosciuta al 100% ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 e di doversi occupare della figlia minore con lei, ovviamente, ancora convivente.



Il Miur, accoglieva la suddetta richiesta e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, assegnava provvisoriamente, l'insegnante nella provincia di Catania e, precisamente, presso I.C. Edmondo De Amicis in Tremestieri Etneo, accordando sul suo orario di lavoro, anche i permessi di cui all'artt. 33 e ss. dalla 104/92.

Pubblicati i nuovi termini per la richiesta di mobilità, accessibile questa volta anche alla ricorrente, questa vi partecipava presentando domanda di trasferimento, cui allegava, ai fini del calcolo del proprio punteggio, un analitico tabulato specificante gli anni di pre-ruolo svolti presso scuole paritarie, gli anni regolarmente svolti presso scuole statali e tutti i titoli di studi conseguiti e regolarmente riconosciuti oltre, oltre, ovviamente, a segnalare la precedenza per il ricongiungimento familiare e l'ulteriore precedenza ex L. 104/92 precedenza quest'ultima che richiedeva con separata raccomandata del 16.05. 2017, atteso che, il programma telematico del Ministero non permetteva l'inserimento di questi dati sulla domanda di trasferimento.

Dai detti documenti che inviava si evinceva che i punti da riconoscerle erano pari ad un totale di **121 punti** oltre, ovviamente, alla precedenza *ex lege* 104/92.

Successivamente, in data 19.05.2016 veniva inviata all'insegnante dal MIUR, un prospetto dei punteggi effettivamente riconosciuti che, incredibilmente erano solo 49 più 6 punti per il ricongiungimento familiare, per un totale di 55 punti, non avendo il Ministero illegittimamente considerato tutto il punteggio maturato in **ben 11 anni** di insegnamento pre-ruolo presso le scuole paritarie nè la precedenza dovutale in applicazione della legge 104/1992.

Avverso tale indicazione di punteggio l'insegnante proponeva nei termini di legge, e, precisamente, in data 29.05.2017, reclamo con il quale evidenziava il grave errore nel quale il Ministero era incorso e chiedeva la rettifica in autotutela del provvedimento errato ed illegittimo.

Il Ministero, in nessun modo riscontrando il proposto reclamo, in 12.06.2017 inviava mero diniego del trasferimento che così letteralmente concludeva "...Le comunichiamo che, per l'a.s. 2017/2018, purtroppo non ha ottenuto il movimento richiesto..." laconicamente, poi, motivando che i punteggi presi in considerazione erano corrispondenti a quanto elaborato dal SIDI.

Dunque, il Ministero non motiva in alcun modo l'esclusione dal calcolo dei punteggi di quelli maturati nell'esperienza pre – ruolo **di ben 11 anni** presso le scuole paritarie né la non applicazione della precedenza dovuta alla ricorrente ex L. 104/92 e ciò nonostante, nell'appena trascorso anno, copiosissima e sempre conforme giurisprudenza di merito avesse applicato per un canto l'opposto ed equo criterio di piena equiparazione dei punteggi ottenuti nell'esercizio di insegnante presso le scuole paritarie a quelli statali, e, per l'altro, la nullità della disposizione del CCNI nella parte in cui non prevede la precedenza ex l.104/92 per i trasferimenti interprovinciali.

Tutto ciò premesso, la Dott. D'Urso Francesca è costretta a presentare ricorso per il riconoscimento dei suoi diritti ed a richiedere l'adozione di un provvedimento cautelare che le consentirebbe per tutto quanto esposto di evitare un allontanamento dagli affetti familiari, potendo così ottemperare anche agli obblighi assistenziali nei confronti del proprio parente disabile, necessità primarie queste, per come meglio di seguito si dirà, che verrebbero frustrate, in mancanza di un immediato correttivo all'errato impugnato provvedimento, con conseguente irreparabile danno.

L'impugnato provvedimento è errato e merita, pertanto, di essere revocato nella parte in cui non valuta i punteggi relativi al servizio svolto per ben **11 anni** presso scuole paritarie e per l'effetto che questi punti vengano pienamente riconosciuti alla ricorrente e per non avere applicato la precedenza *ex lege* 104/92 di cui si chiede l'applicazione e ciò per i seguenti motivi di

## DIRITTO

### A)

#### **Quanto al riconoscimento del punteggio acquisito negli anni di servizio pre-ruolo presso le scuole paritarie**

Come detto in punto di fatto, alla dott.ssa D'Urso non sono stati riconosciuti in sede di richiesta di trasferimento gli anni di servizio maturati nel periodo di pre-ruolo presso le scuole paritarie, dunque, non sono stati riconosciuti **ben 11 anni** di insegnamento.



Tale decisione, per quanto subito si dirà, è, però non solo illegittima, in quanto in aperto contrasto con le normative espresse in materia, tanto in ambito nazionale che comunitario, ma anche, immotivatamente, non recettiva del principio, elaborato, e costantemente applicato, dalla giurisprudenza di merito.

Ed invero, la legge n. 62 del 2000 al suo art. 1 co.2 stabilisce il seguente principio: *“Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai co. 4, 5 e 6”*.

Ancora sul punto, l'art.2 co.2 della L.333/2001( di conversione del DL 255/2001) prevede espressamente che *“ I servizi di insegnamento prestati dall'1 settembre del 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella stessa misura prevista per il servizio prestato presso le scuole statali sancendo, così, la pari dignità ( anche in riferimento al punteggio), dei due tipi di servizio prestato all'interno del sistema nazionale di istruzione.*

La suddetta normativa nazionale, discende non solo, ed ovviamente dai principi costituzionali di uguaglianza espressi agli artt. 3, 51 e 97 ma è anche attuativa del *“Principio di non discriminazione”* di matrice europea, sancito nella clausola 4 della direttiva 1999/70/CE.

Và ancora detto che, la mancata valorizzazione del servizio pre ruolo presso le scuole paritarie, operata illegittimamente dal Ministero nelle pratiche di mobilità, comporta, anche una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza ed equità retributiva ( art. 3 e 36 Cost) oltre ad essere, ingiustamente, violativo del connesso principio di discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 del Dlgs n. 368 del 2001 e art. 45, comma 2 Dlgs n. 165/2001.

Ne consegue, per le ragioni su esposte, che la normativa nazionale in materia ed in particolare l'art. 487 decreto lgs 297/94 debba essere disapplicata in modo da conformare l'ordinamento interno a quello comunitario con ogni conseguenziale statuizione.

\*\*\*

La contestata mancata valutazione, appare ancor più incomprensibile ed illegittima, se sol si consideri che i punteggi acquisiti con il servizio di pre- ruolo presso le scuole paritarie, sono stati dal Ministero, giusta applicazione della normativa sopra ricordata, presi in considerazione e conteggiati ai fini dell'inserimento del personale docente nelle GAE ( graduatorie ad esaurimento).

Infatti, espressamente all'art.2 co.2 della L.333/2011 così prevede: “ *I servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie( di cui alla l. 10 marzo 2000,n.62), sono valutati nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*”.

In definitiva alla ricorrente, come a tutti gli insegnanti d'altra parte, i punteggi acquisiti durante gli anni di servizio presso le scuole paritarie sono stati correttamente presi in considerazione per il loro inserimento nelle graduatorie GAE, per poi essere, incredibilmente, esclusi, senza motivazione alcuna, e, con provvedimento, quindi, illegittimo, con riferimento alla loro mobilità sul territorio nazionale.

Questa anomalia del sistema scuola, era emersa sin dallo scorso anno ed aveva dato vita ad un imponente contenzioso che ha coinvolto tutti i competenti Tribunali del territorio nazionale determinandosi così una copiosa elaborazione giurisprudenziale che ha affermato in modo costante il principio di equiparazione dei punteggi acquisiti nelle scuole statali e paritarie (ex multis Tr.Napoli 31/8/2016; Tribunale di Caltagirone 11/7/16; Tr. Milano 20/7/2016 , ed ancora Cons.di stato n.1102/2002 Tribunale di Pesaro n. 320 del 2005; sent. Trib. Frosinone n. 802 del 14/7/2016. Trib. Taranto ord.13/8/2013 e del 15/9/2015, Trib. Lecce ord. Del 13/7/2008 confermata con sent. 10/7/2009.).

In particolare il Tribunale di Livorno ha condannato il MIUR a “ *valutare, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, il servizio di insegnamento svolto dal ricorrente in Istituto scolastico paritario*” con l'attribuzione del relativo punteggio.

Così pronunciandosi il Tribunale evidenzia sul punto, l'illegittimità delle disposizioni contenute nel CCNI specificando che “ *non possono autorizzare, in*



*quanto in contrasto con le disposizioni di legge, una lettura che finirebbe per disapplicare la equiparazione dei servizi pre-ruolo normativamente canonizzati [...] diversamente opinando, d'altronde, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza ed imparzialità della p.a. ( artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di formazione di graduatorie che ai fini della mobilità, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche [...] Il mancato riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie viola la normativa primaria di riferimento che impone di valutarlo nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.*

Ancora il Tribunale di Roma con la sentenza n. 2967 del 2016 non solo ha riconosciuto alla docente ricorrente il punteggio per intero, conteggiando dunque il servizio svolto presso le paritarie, ma ha anche stabilito che tale conteggio deve intendersi da far valere non solo per le operazioni di mobilità 2016/2017, **ma anche per quelle successive con contestuale assegnazione della sede.**

In particolare, in sentenza letteralmente: *“Dichiara il diritto della ricorrente alla valutazione, nelle periodiche graduatorie per la mobilità del personale docente, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'a.s.2005/2006 al 2012/2013 nella stessa misura di quello prestato nella scuola statale e, conseguentemente, ordina all' amministrazione scolastica di attribuire alla ricorrente il relativo punteggio per le operazioni di mobilità per a.s. 2016/2017 e per il successivo a.s. 2017/2018, con conseguente assegnazione alla ricorrente medesima della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto e maggior punteggio di mobilità spettante, in base all'ordine di preferenza espresso, per la fase di mobilità BI”.*

Di uguale segno il Tribunale di Caltagirone con la recentissima sentenza n.295 del 06.06.2017, con la quale ha sancito, in linea con tutti i precedenti giurisprudenziali citati, la disapplicazione del CCNI 2016/2017 nella parte in cui viene omesso il servizio svolto presso gli istituti paritari, attribuendo giudizialmente alla ricorrente il punteggio per intero e ciò sia per la mobilità dell'anno 2016/2017 sia per quella appena bandita **per l'anno 2017/2018**, che è, oggi, pure, di interesse di questo Giudice.

Infine il **Tribunale di Catania** ha rilevato che “ *la disposizione di CCNI, nella parte in cui esclude qualsiasi attribuzione di punteggio in sede di mobilità per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari risulta del tutto incoerente ed irrispettosa dell'evoluzione normativa di cui si è dato conto e va pertanto disapplicata [...] diversamente opinando, inoltre, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria al principio di eguaglianza, non essendovi ragione per discriminare in sede di mobilità tra servizi facenti parte del sistema di istruzione come delineato dalla legge n. 62/2000 e dunque aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche*”

In conclusione, sul punto appare evidente per tutto quanto detto che la ricorrente merita di vedersi riconosciuti ulteriori punti 66 da aggiungersi a quelli già attribuiti per un totale complessivo **di 121 punti**.

B)

**Quanto al mancato riconoscimento della preferenza riconosciuta dalla L. 104/92**

Come già detto in punto di fatto, la ricorrente presta continua ed esclusiva assistenza al padre sig. D'Urso Aldo il quale è affetto, da gravi e comprovate patologie che gli hanno procurato il riconoscimento del 100% di invalidità e l'applicazione dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992

L'assoluta esclusività in capo alla odierna ricorrente di tale incombenza è comprovata dai documenti che si allegano, e determinata dal fatto che gli altri componenti della famiglia, la sig.ra Conigliaro Maria Rosaria e D'Urso Alessio rispettivamente madre e fratello della ricorrente, sono impossibilitati ad assolvere a tale compito, la prima per motivi d'età avendo già 71 anni oltre che di salute ed il secondo per motivi di lavoro, come da documentazione che si allega al presente atto.

Ora tale situazione familiare, come detto in punto di fatto, determina la necessità che la ricorrente svolga la propria attività lavorativa nella sede più vicina al proprio comune di residenza, **necessità che è già stata positivamente riconosciuta dal MIUR** che, infatti, lo scorso anno scolastico ha disposto



l'assegnazione provvisoria della insegnante presso una sede sita in provincia di Catania e riconoscendola **figlia unica referente** le ha concesso di fruire dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza al genitore.

D'altra parte il diritto per il lavoratore ad attendere a tutte le incombenze e doveri familiari, nello svolgimento della propria occupazione, a maggior ragione quando queste riguardano la cura di un parente affetto da disabilità, è espressamente garantito dalla nostra legislazione .

In particolare, la legge 104/92 prevede che il lavoratore pubblico o privato che assiste con continuità il coniuge o il parente o l'affine entro il secondo grado ha diritto, ove possibile, di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, traducendosi, questo principio, nella procedura dei trasferimenti in un diritto di precedenza sulla graduatoria.

Alla luce di tutto quanto detto, quindi alla dott.ssa D'Urso andava, e va tuttavia, riconosciuta la precedenza di legge che, oggi illegittimamente negata nella procedura di mobilità cui ha partecipato senza si ripete motivazione alcuna.

In assenza di spiegazioni da parte del Ministero alla negata attribuzione della precedenza di legge, per scrupolo difensivo si eccepisce che qualora la motivazione fosse, come in molti casi simili è accaduto in passato, l'applicazione del CCNI nel punto in cui recita “ *La precedenza di cui al punto 4 comma 1 art 13 CCNI mobilità per assistenza a genitore disabile non è riconosciuto per il trasferimento interprovinciale; detta precedenza opera solo in fase di assegnazione provvisoria*” questa, esclusione, sarebbe illegittima.

La richiamata disposizione pattizia prevista all'13 e 14 del CCNI, infatti, non potrà che essere disattesa, vista la sua manifesta nullità ex art.1418 c.c., che pure in questa sede si chiede di dichiarare.

Ed invero, la norma del CCNI, non prevedendo la precedenza nei trasferimenti del personale scolastico che assista un parente ed un affine entro il secondo grado disabile, determina, di fatto, un'illegittima negazione dell'assistenza di tali soggetti, ponendosi in aperto contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 33, co.5, della legge 104/92.

Sul punto, anche la giurisprudenza è totalmente concorde (ex multis Trib. Pesaro 320/2005, Trib. Frosinone 2379/2015 del 22/ 10/2015, Trib. Taranto ord. 13/8/2013 e del 15 /9/2015).

Da ultimo Il Tribunale di Genova ha dichiarato la nullità dell'art. 13 del CCNI dell'8/4/2016 per la mobilità del personale nell'a.s.2016/2017 nella parte in cui nega la precedenza assoluta per i trasferimenti interprovinciali ai docenti che prestano assistenza ai figli minori affetti da handicap grave e, per l'effetto, ha dichiarato il diritto della ricorrente a scegliere con precedenza assoluta la sede disponibile, tra quelle da lei indicate nella domanda di mobilità interprovinciale ( ord. 20/9/2016 GdL dott. Basilico).

Ovviamente, sebbene il caso riguardi l'assistenza che il docente deve prestare ad un figlio, il precedente è certamente estensibile anche al caso, di interesse in questo procedimento, di assistenza al genitore quale figlio referente unico.

Opinare diversamente significherebbe creare una intollerabile disparità di trattamento e creare una classifica di preferenze che in nulla aderiscono ai reali bisogni dei soggetti in difficoltà.

Insomma un genitore in difficoltà non può essere considerato meno bisognoso di un figlio o di un coniuge del docente sol per il suo diverso grado di parentela.

Su tale principio si muove la recentissima ordinanza del Tribunale di Vercelli che statuisce il principio per il quale l'assistenza al **genitore disabile** da parte del figlio è un diritto sancito dalla legge ed un **contratto collettivo nazionale**, non può derogare questo diritto. Quindi è **illegittimo** negare la precedenza nei **trasferimenti interprovinciali** a coloro che assistono i genitori disabili secondo la legge 104.

Il Giudice del lavoro piemontese ha quindi condannato il MIUR a riconoscere ad una docente la **precedenza per assistenza a genitore disabile**, che non le era stata riconosciuta nella mobilità interprovinciale.

Il giudice estensore, chiarisce che, l'art 13 punto V del CCNI **mobilità** prevedendo che *"Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria."* viola apertamente il diritto



all'assistenza, costituzionalmente garantito, è espressamente previsto nel **testo unico 297/1994**, che esplicitamente al suo art 601, recita *"Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità."*

Secondo l'ordinanza di questo giudice, inoltre, il CCNI dell'8.04.16 escludendo la precedenza nei **trasferimenti interprovinciali** con riferimento alla cura dei genitori si pone contro la norma imperativa fissata dall'**art. 33 legge 104** per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.

In conclusione la detta disposizione è nulla perché contraria a norme imperative e dunque merita di essere disapplicata.

Il Giudice del Lavoro di Benevento in analoga situazione ha statuito che : *"La norma contrattuale non può derogare ad una previsione normativa di rango superiore - nel nostro caso la legge 104 (n.d.r) - limitando i casi in cui coloro che prestano assistenza esclusiva e continuativa non rivestano il grado di parentela indicato."*

Tale principio è tra l'altro primario rispetto anche ad eventuali esigenze scolastiche organizzative. Sul punto si è espressa in modo chiaro la Corte d'Appello di Sassari così pronunciandosi: *" E' indiscutibile che il contratto risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, come sembra affermare la sentenza di primo grado, che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro"*.

Il suddetto principio è ripreso anche nell'ordinanza del giudice del lavoro di Vercelli nella ordinanza poco sopra ricordata nella quale si sottolinea che il **contratto collettivo nazionale integrato** della scuola non può subordinare il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla **legge 104** alle esigenze organizzative dell'amministrazione. In questo caso infatti il CCNI viola la norma

collocata in modo errato ed in suo pregiudizio nelle graduatorie per la mobilità rischia di rimanere a prestare servizio presso la provincia della regione Lazio con aggravio della sua condizione personale ed economica dovendo trasferirsi in luogo lontano dalla propria casa e dai propri familiari.

La situazione, poi, è ancor più particolare. La ricorrente, infatti, ha una figlia di 14 anni quindi già in quell'età difficile della adolescenza in cui ovviamente necessita di grande attenzione e cura. A ciò si aggiunga che il marito della ricorrente ha un lavoro molto impegnativo che lo occupa senza soluzione di continuità anche nei fine settimana e che lo costringe a orari sempre diversi e molto lunghi impedendogli, quindi, di seguire la moglie anche solo per pochi giorni.

In questa condizione non solo la famiglia rimarrebbe del tutto disgregata ma in più la bambina della coppia non avrebbe il fondamentale supporto dalla madre che in termini di tempo è il genitore che maggiormente si prende cura di lei.

In caso simile il Tribunale di Catania ha, tra l'altro, riconosciuto sussistente il *periculum in mora* così statuendo “ *vanno riconosciute la sussistenza attuale di ragioni di urgenza, stante il pregiudizio effettivo alla vita familiare da ritenersi irreparabile – come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia di mobilità- giacchè non risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi, non su interessi meramente patrimoniali bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di integrazione ex post*”.

Tale imminente trasferimento, infatti, data la notevole distanza dal luogo di residenza, avrà effetti fortemente negativi sulla condizione personale e familiare della odierna ricorrente, costretta ad abbandonare la propria famiglia, con evidente disgregazione familiare e peggioramento anche delle condizioni economiche, dovendo parte ricorrente provvedere all'affitto di un'ulteriore abitazione nel luogo di assegnazione, alle spese di vitto e alle spese di viaggio per poter raggiungere periodicamente i propri cari già provvedendo a pagare un mutuo per l'acquisto della casa familiare.

In tal senso la giurisprudenza sul punto .

Il Tribunale di Parma con decisione del 26.01.2017 ha affermato che l'assegnazione illegittima di una sede a moltissimi Km da casa, dove la docente



dovrà rimanere tre anni, costituisce un danno alla vita personale e familiare non riparabile per equivalente.

Ancora il Tribunale di Ravenna con ordinanza del 04.02.2017, ha ribadito che “ *il trasferimento del lavoratore pubblico dipendente a centinaia di Km da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari, rappresenta un pregiudizio anche alla sfera non patrimoniale e reddituale del lavoratore*”. ( vedi anche ordinanza del 11.07.2016 il Tribunale di Caltagirone).

Tale pregiudizio appare ancor più grave ed ingiusto se sol si considera che l'insegnante potrebbe patirlo per un errore del Ministero che l'ha, per i motivi sopra detti, collocata erroneamente nella graduatoria di mobilità 2017/2018. Se il punteggio fosse stato correttamente valutato certamente la ricorrente avrebbe avuto una collocazione più vantaggiosa nella graduatoria con possibilità di trasferimento nella sede indicata

**Il Tribunale di Catania** impone, sul punto, con sua ordinanza l'immediata rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente , integrandolo con il servizio svolto nella scuola paritaria così potendo consentire il trasferimento della docente in sede scolastica più vicina agli affetti e alle proprie radici.

Il Tribunale ha anche previsto che il collocamento in servizio presso un istituto così lontano da casa rappresenta in inevitabile “pregiudizio per l'unità della famiglia” perché sono state gravemente compromesse l'unità e la serenità familiare”. In piena violazione, anche, al principio costituzionale dell'unità familiare come delineato e tutelato agli art. 31 e 26.

\*\*\*

Anche la mancata attribuzione della precedenza determina un *periculum in mora* ed invero, il trasferimento comporterebbe l'evidente abbandono della propria famiglia con intuibili conseguenze negative per l'unità familiare e la cura ed assistenza della propria figlia minore oltre che del padre in difficoltà, il quale versando nelle gravissime condizioni di salute sopra dette e certificate dai documenti in atti non potrebbe avere garantita in alcun modo la necessaria assistenza che solo la ricorrente con la sua presenza gli assicura.

La misura cautelare richiesta mira a tutelare il diritto costituzionalmente garantito di natura non patrimoniale, *concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate* la cui lesione non essendo suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario, integra pertanto un danno grave ed irreparabile.

Inoltre alla dott.ssa D'Urso l'amministrazione scolastica ha già riconosciuto un diritto ad assistere il padre malato riconoscendogli per lo scorso anno una assegnazione provvisoria presso un istituto sito nell'ambito della provincia di residenza. In conclusione, è evidente che il trasferimento della odierna ricorrente in una sede diversa da quella spettante espone la medesima, la sua famiglia ed il proprio padre in gravi condizioni di salute, al pericolo di un danno grave ed irreparabile.

Pertanto, per quanto sopra esposto, nelle more della definizione nel merito del giudizio si

#### CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale adito, riconosciuta la propria competenza, verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 c.p.c., con decreto ed inaudita altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, stante l'imminenza della mobilità, disapplicare, sospendere o annullare ogni provvedimento illegittimo e lesivo dei diritti della ricorrente anche da questa non conosciuto e previa, parziale disapplicazione del CCNI del 11/4/2017 e dell'O.M. n. 241 del 12/4/2017 esclusivamente per le parti evidenziate nel presente ricorso e di qualunque altra disposizione di tal senso vigente, e per l'effetto:

- 1) **preliminarmente**, tenuto conto sia del maggior punteggio spettante per il servizio pre ruolo presso le scuole paritarie che della precedenza *ex lege* 104/92, di sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio/ Ambito Territoriale della Provincia di Roma, assegnando anche temporaneamente e con riserva la Dott.ssa D'Urso Francesca presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Catania, e precisamente presso gli ambiti e le scuole, secondo l'ordine di preferenza, indicati dalla ricorrente nella richiesta di trasferimento



(doc. 7) e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

\*\*\*\*\*

**Nel merito**, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti



- 2) Dichiarare illegittimo il disposto di cui alle note comuni alle tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi del CCNI per la mobilità del personale docente 2017/2018 nella parte in cui prevede che “...*Il servizio prestato presso le scuole paritarie non è valutabile* ...” e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, nelle periodiche graduatorie per la mobilità del personale docente, del servizio d'insegnamento svolto in fase pre - ruolo presso le scuole paritarie nella stessa misura di quello prestato nella sc. Statale e, conseguentemente, ordinare all'Amministrazione scolastica, di attribuire alla ricorrente il relativo punteggio pari **a 66** in aggiunta a quello già computato, per le operazioni di mobilità a.s. 2017/2018, e seguenti con conseguente assegnazione alla ricorrente medesima della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto e maggior punteggio di mobilità, ed all'ordine di preferenza espresso, per la fase di mobilità;
- 3) Ritenere e dichiarare che i punteggi acquisiti nello svolgimento dell'insegnamento pre-ruolo presso le scuole paritarie per un punteggio totale **di 66** punti sia acquisito in modo permanente dalla Dott. D'Urso per qualunque altra graduatoria e/o ricostruzione carriera e/o altra futura vicenda professionale di suo interesse anche di natura economica;
- 4) Dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento alla precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale, in ossequio di cui all'art. 33 comma 6 della L 104/92 e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in provincia di Catania nella prima delle sedi disponibilità tra quelle dalla stessa indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, o comunque in uno degli ambiti della regione Sicilia.

Con vittoria di spese e compensi

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della prestazione dedotta in giudizio è indeterminato, per questi motivi il contributo unificato è pari ad euro 259,00

Si allegano

1. Contratto a tempo indeterminato e assunzione in ruolo in data 11.12.2015
  2. richiesta differimento dell'assunzione in servizio Faq 25 in data 25.11.2015
  3. relazione periodo prova del personale presso IC statale "C. Dusmet -A.Doria" anno scolastico 2015/2016
  4. proposta di incarico triennale MIUR-IC Fregene Passo scuro del 12.08.2016 prot. 4367 con accettazione della Dott. D'urso inviata via mail il 12.08.2016
  5. Domanda di assegnazione provvisoria a Catania
  6. autodichiarazione svolgimento attività didattica presso l'Istituto IC E. De Amicis per l'anno 2016/2017
  7. Domanda di mobilità per l'anno scolastico 2017/2018 con allegato tabulato
  8. Comunicazione dei dati valutabili per la domanda di trasferimento
  9. Reclamo del 29.05.2017 con allegate cedole di invio e cartoline di ricevimento
  10. Risultato della procedura di mobilità inviata dal MIUR a mezzo e-mail in data 12.06.2017
  11. Documentazione sanitaria del sig. D'Urso Aldo rilasciata dall'INPS degli anni 2016 e 2017
  12. Dichiarazioni del Sig. D'Urso Alessio con allegati n. 2 incarichi lavorativi
  13. certificato contestuale Stato di famiglia e residenza della dott.ssa D'Urso Francesca
  14. certificato di residenza del Sig. D'Urso Aldo
  15. documentazione attestante le attività agonistiche della piccola Anna Gagliano
  16. dichiarazione del Sig. Gagliano Vincenzo
  17. autocertificazione di prestato servizio presso scuola paritaria per gli anni 2004/2005-2005/2006
  17. certificato di servizio rilasciato dalla Scuola paritaria "Mary Poppins" di Catania
- Catania, 02.08.2017


  
  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Vincenzo Pino)

Avv. Maria Concetta La Delfa  




### PROCURA

Io sottoscritta Francesca D'Urso nato a Catania il 15.07.1972 nomino l'Avv. Maria Concetta La Delfa quale mio difensore e procuratore in ogni fase del presente giudizio, atti inerenti conseguenti e successivi, compreso il procedimento di esecuzione e l'eventuale giudizio di opposizione, istaurare diretto contraddittorio con altre parti in causa, proporre domande ed istanze nuove, nominare altri procuratori, eleggere nuovo domicilio, transigere, conciliare, incassare e rilasciare quietanza liberatoria rinunciare agli atti del giudizio e farne accettazione senza necessità di ulteriore ratifica autorizzando altresì ai sensi dell'art. 13 e 23 del D.Lgs.30/06/2003 n196 e successive modificazioni il suddetto procuratore e suoi delegati al trattamento dei dati personali nell'ambito di quanto utile o necessario alla tutela dei diritti dipendenti e conseguenti al presente procedimento. Eleggo domicilio in Catania via Gabriello Carnazza n 27 presso lo Studio dell'Avv. Maria Concetta La Delfa



Vera la firma



05/08/18

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Vincenzo Pino)





**TRIBUNALE DI CATANIA  
SEZIONE LAVORO**

IL Giudice del Tribunale Sezione Lavoro di Catania

letto il ricorso che precede;

visti gli art. 415 e segg. c.p.c.

**FISSA**

L'udienza di discussione per il 29/01/2020 ore 09,30

avanti il dott. RESTA ANTONELLA

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto venga notificato a cura del ricorrente alla controparte entro 10 giorni dalla data del presente decreto, avvertendo il convenuto che ha l'onere di costituirsi in giudizio

almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata. *FISSA L'UDIENZA DEL*

*22/01/2018 ore 10,30 al fine di provvedere in ordine alle domande*

*consulenza*

Catania, 07/08/2017

Il Giudice del lavoro  
PRESIDENTE F.F.

IL GIUDICE DEL LAVORO  
Dott. Rosario Maria Annibale Cuprì

Depositato in cancelleria

Catania 08.08.17

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Maria RAPISARDA

*08/08/17*  
F.6 SET. 2019



N. R.G. 8576/2017



TRIBUNALE DI CATANIA  
SEZIONE LAVORO

\*\*\*

Il giudice del lavoro,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. R.G. 8576/2017;

vista l'istanza formulata in data 12.2.2021;

visto il provvedimento del 7.05.2021, con cui il Presidente di questa sezione, su delega del Presidente del Tribunale, atteso il parere favorevole reso dal Pubblico Ministero in data 30.4.2021 pervenuto il 4.5.2021, ha autorizzato la notificazione del ricorso per pubblici proclami, mandando a questo giudice per gli ulteriori adempimenti;

**DISPONE**

Che entro i termini di comparizione copia del ricorso da notificare ai controinteressati sia depositato nella casa comunale del Comune di Catania;

che un estratto dell'atto sia inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

che un estratto dell'atto sia pubblicato nel sito internet del MIUR e del CSA di Catania  
[www.csacatania.ct-egov.it](http://www.csacatania.ct-egov.it);

conferma l'udienza del 27.10.2021, ore 10:45, già fissata con il decreto del giorno 1.3.2021.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 13/05/2021

Il giudice del lavoro

*Federica Porcelli*

E' copia conforme all'originale che si rilascia  
a richiesta dell'Avv. *DELFA R. C.*  
Catania, 08 SET. 2021  
L'Operatore Giudiziario E:  
(Grasso Emma)

